



Deontologia Professionale

Ordine delle Professioni Infermieristiche Bologna



Sommario

- Ordini
- Codice Deontologico
- La responsabilità disciplinare



Sanità24

24 ORE

[Home](#) [Analisi](#) [Sanità risponde](#) [Scadenze fiscali](#) [Sanità in borsa](#)

22 dic
2017

SEGNALIBRO

FACEBOOK

TWITTER

IN PARLAMENTO

Il Ddl Lorenzin è legge, la svolta su professioni sanitarie e trial clinici

di Rosanna Magnano



Il testo del ddl Lorenzin



Gli Ordini

Enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi

La norma affida loro una finalità esterna e una finalità interna

Gli Ordini





Gli Ordini

FINALITA' ESTERNA

La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione di ricevere prestazioni da professionisti qualificati, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc

FINALITA' INTERNA

La seconda finalità è rivolta ai professionisti che l'Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l'abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice Deontologico, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l'informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale





Gli Ordini



i primi si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più "giovani" sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011



LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3



Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (18G00019) (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2018**

- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

Capo III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL MINISTERO DELLA SALUTE

- 17

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

- 18

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica



1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano, introducendo specifico riferimento alla medicina di genere e all'eta' pediatrica.



Art. 4

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:



3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;



DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056)

(GU n.79 del 1-4-2021)

Vigente al: 1-4-2021

Capo I

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;



medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma, per risulta l'effettuazione della vaccinazione anti



GLI ORDINI

Organi

1. Il Consiglio Direttivo
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti
3. La Commissione d'Albo Infermieri
4. La Commissione d'Albo infermieri pediatrici
5. L'Assemblea degli Iscritti





Il Consiglio Direttivo

L'organo di governo è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni 4 ANNI attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per gli Ordini con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.



Il Consiglio Direttivo

Tenuta dell'Albo professionale

Le leggi dello Stato italiano impongono l'iscrizione all'albo professionale per esercitare una specifica attività.

In particolare è obbligatoria l'appartenenza all'albo per quegli impieghi che sono a diretto contatto con la sicurezza e la salute del cittadino.

Per accedere ad un determinato albo professionale è spesso necessario possedere un titolo di studio, avere superato un esame di stato oltre ad essere in possesso obbligatoriamente di una fedina penale pulita e di requisiti morali.

L'albo professionale è un documento accessibile al pubblico.



ORDINE
DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE
della Provincia di Bologna

TESSERA DI ISCRIZIONE



Cognome Bianchi
Nome Marianna
Luogo e data di nascita Bologna, 01/01/1980
Codice Fiscale BNCMRN80P01F144G
Qualifica INFERMIERE
Data di iscrizione 01/01/2016
Numero iscrizione Albo 012345





Il Consiglio Direttivo

tenuta dell'Albo professionale

Verifica l'iscrizione all'albo di un professionista FNOPI

<input type="text" value="giurdanella"/>	<input type="text" value="pietro"/>
<input type="text" value="Seleziona ordine"/>	* cambi obbligatori
<input type="button" value="CERCA"/>	

GIURDANELLA PIETRO MODICA 8/9/1974

Ordine di Bologna

Qualifica: Infermiere | Anno di iscrizione: 1995 | PLL



Commissione d'Albo Infermieri

Nuovo organo direttivo previsto dalla Legge 3/2018

Cariche: Presidente, Vicepresidente, Segretario

- propone al CD l'iscrizione all'albo del professionista
 - Assumere la rappresentanza esponentiale della professione
 - Designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale
- promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente
- adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti



Il Collegio dei Revisori dei Conti

E' l'organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento dell'Ordine sotto il profilo economico-amministrativo.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 2 membri effettivi e da un supplente e presieduto da un professionista iscritto al Registro dei revisori Legali
Dura in carica 4 anni.

Le attività dei Revisori dei conti sono disciplinate anche dal Regolamento di contabilità approvato dal Ministero della Salute





L'Assemblea degli Iscritti

E' l'organo che approva e rende esecutive le decisioni più importanti assunte dal Consiglio Direttivo quali i programmi di attività ed i relativi bilanci, inoltre elegge, ogni 4 anni, i componenti degli organi Direttivi.

E' costituito da tutti gli infermieri e infermieri pediatrici iscritti all'Albo provinciale.





FNOPI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

REVICENZA

Primo Congresso della Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche

Accedi alla sezione dedicata con FNOPI. Vieni tra gli
congressuali [continua >](#)



HOME

ATTUALITÀ

UNIVERSITÀ

FORMAZIONE
INFERMISTICA

NORME E CODICI

CHI SIAMO

UK

PRIMO CONGRESSO NAZIONALE
FEDERAZIONE ORDINI PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

[Accedi alla sezione dedicata »](#)

NOI INFERMIERI

NEWS



Responsabilità sanitaria:

DE VITA PIANO



Infermieri per la salute

Consiglio nazionale e infermieri nei punti
di servizio dell'ospedale

www.infermieriportasalute.it

NOI INFERMIERI

la nostra competenza sul sistema salute



FNC

La Federazione Nazionale

Gli Ordini provinciali sono riuniti
nella Federazione Nazionale,
ente di natura pubblica presieduto da un Comitato Centrale eletto
dai Presidenti dei Collegi stessi

Sono organi della Federazione Nazionale:

Il Consiglio Nazionale

il Comitato Centrale

la Commissione d'Albo Infermieri

la Commissione d'Albo Infermieri Pediatrici

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Il Codice Deontologico

Insieme di PRINCIPI e di REGOLE
di autodisciplina che vincolano il soggetto iscritto all'Ordine
ad adeguare ad esse la propria condotta

Deontologia

Norme di condotta extragiuridiche (non rappresenta una fonte primaria di diritto) elaborate dagli infermieri che esprimono i valori e i principi alla base del loro agire professionale, volontariamente osservate dai componenti il gruppo professionale stesso



Il Codice Deontologico

Deontologia



Il primo è stato redatto nel 1960
A questo sono succedute le versioni
del 1977, 1999, 2009, 2019.

Quest'ultimo tiene conto delle
trasformazioni sociali e professionali
del contesto in cui operano i
professionisti in riferimento

FNOPI / ATTUALITÀ / Il Consiglio nazionale FNOPI approva il nuovo Codice deontologico degli infermieri

News
Video

Il Consiglio nazionale FNOPI approva il nuovo Codice deontologico degli infermieri

COSA C'È DI NUOVO

- Forum PA Sanità a Roma il 29 e 30 ottobre
- Rosaria Alfano è Fellow dell'American Academy of Nursing
- Fsls Onlus parte il progetto S.O.S. dedicato a pazienti incontinenti e stomizzati
- Regioni Fnoipi: presto una Conferenza nazionale sulla Salute Altra il confronto sull'infermiere di famiglia



19/10/2014 - Dopo dieci anni dalla versione del 2003, il Codice di nuova impostazione con tutto ciò che riguarda leggi, regolamenti, statuti e norme sono succedute negli anni e, soprattutto, nuove responsabilità nei passaggi da Collegi a Ordini, ora enti sussidiari dello Stato con la modifica di nuove responsabilità e capacità di intervento (1).

Il Codice deontologico degli infermieri

non è una semplice enunciazione di regole, è il vero e proprio valimento in della professione, come questa deve svolgersi, come deve affrontare e risolvere i problemi, come deve rapportarsi con i pazienti, i colleghi, le istituzioni, e altre professioni. Come la professione sia a fianco di chi soffre e ha bisogno di assistenza e garanzia della pratica.

- Polizza professionale
- Amministrazione trasparente
- Formazione a distanza IAU
- Iscrizione online ALL'Albo Professionale



Deontologia

Il Codice Deontologico

Il Codice deontologico degli infermieri non è una semplice enunciazione di regole: è il vero e proprio vademecum della professione, come questa deve svolgersi, come deve affrontare e risolvere i problemi, come deve rapportarsi con i pazienti, i colleghi, le istituzioni, le altre professioni. Come la professione sia a fianco di chi soffre e ha bisogno di assistenza e sia divisa dalla politica.



Deontologia

Il Codice Deontologico

Dopo dieci anni dalla versione del 2009, si rinnova integrato con tutto ciò che riguarda leggi, regolamenti, situazioni che si sono succedute negli anni e, soprattutto, nuove responsabilità nel passaggio da Collegi a Ordini, ora enti sussidiari dello Stato con la modifica di ruoli, responsabilità e capacità di intervento



Deontologia

Il Codice Deontologico

Tra le maggiori novità dei 53 articoli (prima 51) che compongono il nuovo Codice ci sono quelle che rispecchiano il nuovo ruolo dei professionisti sia a livello di management che clinico, all'interno delle strutture sanitarie, sul territorio e anche nella libera professione.



Deontologia

Capo I
Principi e valori professionali

Capo II
Responsabilità assistenziale

Capo III
Rapporti professionali

Capo IV
Rapporti con le persone assistite

Capo V
Comunicazione

Capo VII
Libera professione

Capo VIII
Disposizioni finali



La Responsabilità ordinistico/disciplinare

Responsabilità
deontologica

In attesa dell'applicazione dei contenuti della
Legge 3/2018..

*“I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio del Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti. Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio ..”
(DPR n. 221/1950, art. 38)*



Responsabilità
deontologica

Il procedimento disciplinare

E' un procedimento tecnico di
approfondimento,
valutazione,
decisione

che inizia dal momento in cui c'è un "fatto" o "notizia" di
illecito disciplinare (potenziale)
e si conclude, laddove venga riconosciuta la responsabilità,
con un provvedimento sanzionatorio

rimprovero (scritto o verbale), sospensione, radiazione
dall'Albo



Autonomia del procedimento disciplinare

Autonomia del giudizio disciplinare

86. Non può essere accolta la censura con la quale il ricorrente rileva che alcuni dei fatti che hanno costituito oggetto di incolpazione sono stati definiti successivamente come non integranti reato dal decreto di archiviazione del GIP e, pertanto, dovevano essere diversamente valutati da parte dell'Ordine. Infatti, alla luce del principio ripetutamente sancito nella giurisprudenza della Suprema Corte e della Commissione Centrale, l'autonomia del giudizio disciplinare comporta un diverso apprezzamento dei medesimi fatti sotto il profilo penale e sotto quello deontologico. Invero, l'Ordine fonda la propria decisione sulle risultanze delle indagini svolte dal NAS, in base alle quali appaiono incontestabili, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate in sede di procedimento disciplinare, l'illegittima detenzione e dispensazione dell'incolpato di medicinali, attività non consentite ad esercizio di parafarmacia (n. 4 del 23 gennaio).

Responsabilità
deontologica



Link



www.ordineinfermieribologna.it